



CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA – CONTRATTI DI RETE CHE HANNO ISTITUITO UN FONDO PATRIMONIALE E UN ORGANO COMUNE DESTINATO A SVOLGERE UN'ATTIVITA' CON I TERZI

Deposito della situazione patrimoniale entro il 1° marzo 2021

Nel 2021 il termine per il deposito è posticipato al giorno 1 marzo 2021, in quanto il 28 febbraio è un giorno festivo.

Entro il 1° marzo 2021, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile e i contratti di rete, che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un'attività con i terzi, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020.

Si precisa che l'espressione "*situazione patrimoniale*" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "*norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni*", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.

L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati o dei partecipanti al contratto di rete.

Non essendo previsto il deposito del verbale di approvazione della Situazione Patrimoniale da parte dei consorziati, non è necessario compilare il campo relativo alla data di approvazione del bilancio presente in modulistica.

Per questa tipologia di deposito è previsto l'obbligo di presentazione del bilancio XBRL secondo la tassonomia 2018-11-04 presente sul sito istituzionale www.agid.gov.it che potrà essere redatto utilizzando lo schema di tassonomia per i bilanci di esercizio in forma ordinaria, abbreviata o micro, in funzione delle dimensioni del consorzio, analogamente a quanto previsto per le società di capitali.

Si ricorda che, a seguito della modificazione del contratto consortile che toglie la previsione dell'ufficio con attività esterna, è necessario presentare la pratica di cancellazione dal Registro delle imprese.

Per istruzioni sulle pratiche di cancellazione dei consorzi consulta la Guida interattiva agli adempimenti societari alla voce "scioglimento, liquidazione e cancellazione consorzi" disponibile al seguente link:

<http://vsri.infocamere.it/vsri/adempimenti/vsriMainAction.action?cciaa=RA>

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell'art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:

- ad euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
- ad euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

Per informazioni dettagliate si rimanda al manuale nazionale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese anno 2021.